

AUTONOMIA CONTRO AUTONOMIA

La baruffa è nell'aria e non tarderà a diventare una bufera. Il decreto ministeriale che autorizza gli istituti scolastici ad avviare la sperimentazione dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo scaturiti già dal prossimo anno scolastico 2006/07 è fortemente contestato dalle Regioni, o da alcune di loro: per esempio dall'Emilia Romagna. Una battaglia che non solo è destinata a contrapporre le Regioni allo Stato, ma anche le Regioni alle scuole che nella sperimentazione della riforma intravedono la possibilità di avere un *appeal* più invitante presso l'utenza che, nel caso degli istituti tecnici, sembra scarseggiare a favore dei licei. Le Regioni muovono (non del tutto compatte, però) sulla base della "nuova" Costituzione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24/10/2001) che assegna loro «potestà legislativa esclusiva» nell'istruzione e formazione professionale (art. 117). Per la verità, alle Regioni (o a talune di esse) fa comodo anche ispirarsi al recente aggiornamento della Costituzione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/11/2005) che, pur non ancora sancito dal referendum confermativo, è un punto d'appoggio non indifferente là dove recita che loro spetta la «potestà legislativa esclusiva nell'organizzazione scolastica» (nuovo art. 117). In entrambi i testi si fa riferimento al valore dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sul quale ritorneremo tra un attimo. Dunque la cosa strana è che le "Regioni rosse" si avvalgono di una modifica della Costituzione voluta dal governo di centro-destra per opporsi alla sperimentazione della riforma che è targata Moratti. Indubbiamente, come a più riprese abbiamo sostenuto, il decreto sulla innovazione è arrivato tardi e rischia di complicare una situazione per molti aspetti già surriscaldata. E tuttavia ci chiediamo: perché non lasciare alle scuole, alla loro autonomia, la responsabilità di decidere? L'autonomia degli istituti scolastici è essa stessa chiaramente definita dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ed è stata riconosciuta dalle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione. In questi testi si fa riferimento alla nozione di "autonomia funzionale" delle scuole. Che cosa significa? Significa che l'autonomia si esplica nell'attuazione di compiti e funzioni che lo Stato ha trasferito alle scuole. Tali sono l'attività di istruzione, di formazione e di orientamento corrispondenti a ciascun indirizzo e tipologia di istituto. Insomma, non esiste l'autonomia al di fuori del suo tradursi in atto secondo lo scopo della scuola stessa. Le stesse Regioni godono di autonomia funzionale, ovvero si muovono secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Nella materia "istruzione", lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni e le norme generali; quindi ha potestà legislativa sui Licei, mentre alle Regioni passa la competenza dell'istruzione e formazione professionale. Ora, il quadro che si sta prospettando è che l'80% dell'istruzione sarà liceale e il 20% professionale di competenza regionale. Converrebbe, alla grande, che mentre nelle Regioni si sperimentano percorsi di istruzione e formazione che vanno fino all'istruzione superiore (però le Regioni che finora non l'hanno fatto dovrebbero muoversi e legiferare), le scuole potessero da subito sperimentare, in autonomia, anche percorsi di istruzione e formazione d'accordo con le Regioni. Insomma, siamo per il dialogo tra i due sistemi, che altrimenti non nasceranno mai. Siamo però anche per il rispetto dell'autonomia. Alle Regioni quello che è delle Regioni, alle scuole quello che è delle scuole.